

# PN FEAMPA


ITALIA 2021/2027

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE

### AZIONE

*“Pianificazione e gestione coordinata degli spazi per l’acquacoltura”*

### OBIETTIVO SPECIFICO 2.1



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

<b>Documento</b>	<b>Scheda di Azione</b>
<b>Versione</b>	<b>1</b>
<b>Approvazione</b>	<b>Tavolo Istituzionale</b>
<b>Data</b>	<b>XX/XX/XXXX</b>
<b>Codice intervento</b>	<b>221202</b>
<b>Articolo del Reg. (UE) 2021/1139</b>	<b>Art. 27</b>
<b>Programma</b>	<b>2021IT14FMPR001</b> Approvato in data 03/11/2022 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2022) 8023 final

## INDICE

<b>1</b>	<b>QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>OBIETTIVO SPECIFICO</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>FINALITA' DELL'AZIONE</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>SCHEDA DI INTERVENTO:</b>	<b>6</b>
4.1	AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE	6
4.2	INTERVENTI AMMISSIBILI	7
4.3	OPERAZIONI ATTIVATE	7
4.4	APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO	10
4.5	SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO	10
4.6	MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO	11
4.7	I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO	11
4.8	DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INTERVENTO	13
4.9	SPESE AMMISSIBILI	14
4.10	SPESE NON AMMISSIBILI	19
4.11	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	20
4.12	MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA	20
4.13	USO DI STRUMENTI FINANZIARI	21
4.14	CRITERI DI SELEZIONE	21
4.15	NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE	25
4.16	INDICATORI DI RISULTATO	30
4.17	COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE	31
4.18	VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE	31
4.19	OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO	32
4.20	NOTE	32

## DEFINIZIONI

- “Acquacoltura”: l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.
- AA.PP. Accordi di partenariato
- “Codice operazione” - i codici delle 66 operazioni ammesse e le relative definizioni sono riportate nella Tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79.
- “Impresa acquicola”- un’impresa che esegue una o più attività connesse all’acquacoltura.
- “Intervento” - i 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell’Allegato IV del Reg.(UE) 2021/1139.
- “Investimento”- per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all’esecuzione di lavori, all’acquisto di attrezzature e di servizi.
- “Operazione”- Una o più operazioni riportate nella Tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79.
- PNSA - Piano Nazionale Strategico Acquacoltura.
- “Soggetto attuatore dell’intervento” - l’Adg ovvero gli OO.II..
- AZA - *Allocated Zones for Aquaculture* (Zone Allocate all’Acquacoltura)
- SNAI – Strategia Nazionale Aree Interne

## 1 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO

Tabella 1: quadro di riferimento dell'intervento

<b>Obiettivo Strategico</b>	2- Un'Europa più sostenibile
<b>Priorità</b>	2- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE
<b>Obiettivo Specifico</b>	2.1- Promuovere attività di acquacoltura sostenibile in particolare rafforzando la competitività della produzione e assicurando che le attività siano sostenibili sotto il profilo ambientale nel lungo termine
<b>Azione</b>	<i>Pianificazione e gestione coordinata degli spazi per l'acquacoltura</i>
<b>Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139</b>	2- Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti
<b>Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79</b>	Codici operazioni: 16,21,22,27,32,42,56
<b>Modalità attuativa</b>	Titolarità/Regia
<b>Competenza</b>	Autorità di Gestione/Organismi Intermedi

## 2 OBIETTIVO SPECIFICO

In linea con gli obiettivi del *Green Deal* europeo, della strategia *Farm to Fork* e della *Biodiversity strategy for 2030*, con la Strategia Nazionale delle Aree Interne e con le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici UE, le azioni dell'OS 2.1 sono conformi ai Macroobiettivi (MO) 1, 2 e 3 del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura e potranno contribuire all'attuazione delle sue linee strategiche.

Le azioni sosterranno la protezione di tutte le forme di acqua, il ripristino degli ecosistemi, la riduzione dell'inquinamento e l'uso sostenibile delle acque in linea con la Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE).

## 3 FINALITÀ DELL'AZIONE

La finalità dell'azione "*Pianificazione e gestione coordinata degli spazi per l'acquacoltura*" è quella di favorire la competizione del settore acquacoltura con altre attività economiche per l'accesso a spazi e risorse in ambiente marino e in acque interne. L'azione sostiene le linee strategiche del MO2 del PSNA. In particolare si favoriranno investimenti per:

- l'uso efficiente dell'acqua da allevamento;

- la pianificazione e gestione degli spazi marini e di acque interne su base regionale da destinare all'acquacoltura;
- l'integrazione dell'acquacoltura sostenibile in aree di pregio ambientale;
- lo sviluppo di sinergie tra attività ed usi dello spazio.

L'azione, attraverso l'intervento "*Pianificazione e gestione coordinata degli spazi per l'acquacoltura*" attiva le operazioni riportate nella tabella che segue:

**Tabella 2: Operazioni attivabili dall'intervento**

Cod Intervento	Intervento	Operazioni attivabili
221202	Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	16 - Sensibilizzazione, comunicazione al grande pubblico 21- Studi e ricerche 22- Condivisione della conoscenza 27-Servizi ambientali 32-Investimenti produttivi per l'acquacoltura sostenibile 42 - Uso e qualità dell'acqua in acquacoltura 56- Progetti pilota

#### 4 SCHEDA DI INTERVENTO:

**221202- PROMOZIONE DI CONDIZIONI FAVOREVOLI A SETTORI DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLA TRASFORMAZIONE ECONOMICAMENTE REDDITIZI COMPETITIVI E ATTRAENTI**

##### 4.1 AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

L'azione prevista all'interno di questo obiettivo specifico sarà diretta a tutti i territori regionali potenzialmente vocati o su cui già insistono allevamenti in acque salate e salmastre, nonché nei territori regionali in cui è attivo il settore dell'allevamento in acqua dolce.

## 4.2 ATTIVITA' AMMISSIBILI

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso il seguente obiettivo specifico:

*“promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale”.*

Il raggiungimento dell'obiettivo specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso la realizzazione di investimenti produttivi (realizzazione, ripristino o ammodernamento impianti), condivisione di conoscenza, azioni di sensibilizzazione e promozione, studi, ricerche e progetti pilota. Il sostegno del FEAMPA 21-27 sosterrà investimenti per:

- contribuire all'avanzamento dei processi di identificazione delle Zone Allocate per l'Acquacoltura (AZA) anche a mezzo follow up di quelli avviati nel periodo 14-20;
- l'integrazione dell'acquacoltura in piani di gestione dello spazio marittimo (Dir 2014/89/UE) in particolare in aree vocate alla molluschicoltura;
- il miglioramento della conoscenza di risorse idriche in acque interne a supporto di processi decisionali legati all'acquacoltura, mantenimento di habitat e biodiversità, recupero di qualità ecologica e ambientale;
- lo sviluppo di sistemi allevamento di acquacoltura integrata e/o prestatori di servizi ambientali (acquaponica, multitrofica, vallicoltura, molluschicoltura, acquacoltura estensiva o semiestensiva) anche in aree protette, siti NATURA 2000 (Dir 92/43/CEE e 2009/147/CE) e SIC e ZPS.

## 4.3 OPERAZIONI ATTIVABILI

L'intervento può attivare una o più operazioni, tra quelle riportate nella tabella 2. Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivate dall'intervento:

### ***16 - Sensibilizzazione, comunicazione al grande pubblico***

L'operazione sostiene strumenti per favorire il dialogo ed il confronto multilivello sul tema della pianificazione dello spazio da destinare all'acquacoltura e dell'accettabilità sociale delle attività di acquacoltura.

In particolare, nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati:

- favorire le Amministrazioni nell'instaurare processi partecipativi sul tema delle AZA;
- valutare la percezione della popolazione verso l'istituzione di AZA in determinate aree e le ricadute occupazionali ed economiche che potrebbero derivarne e ridurre la carenza di valutazioni a livello locale dei benefici economici derivanti dall'istituzione di tali aree;
- favorire l'accettabilità sociale e l'integrazione dell'acquacoltura da parte dei cittadini, con le altre attività della fascia costiera (ad es. turismo, ristorazione, navigazione, pesca, ecc.)

In coerenza con la linea strategica 2 del MO2 del PSNA, l'operazione ha l'obiettivo di favorire il dialogo fra istituzioni e *stakeholders* attraverso l'istituzione di tavoli di consultazione e momenti di confronto.

### **21- Studi e ricerche**

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati:

- all'acquisizione di nuove conoscenze o approfondimenti e completamento di quelle già esistenti;
- ad attività di ricerca di base e sul campo legate alla pianificazione spaziale e al monitoraggio ambientale dei siti di acquacoltura a supporto di processi decisionali legati all'acquacoltura quali ad esempio: integrazione dell'acquacoltura in piani di gestione dello spazio marittimo – Dir.2014/89/UE -, miglioramento della conoscenza di risorse idriche in acque interne, creazione/implementazione di strumenti tecnico/informatici dedicati alla gestione e all'integrazione di dati spaziali e ambientali, eventualmente integrabili con sistemi già esistenti ed utilizzati, sviluppo di programmi di *early warning*, condivisi con il settore della produzione mediante l'uso integrato di dati relativi alla qualità delle acque, le condizioni meteorologiche (es. precipitazioni), il monitoraggio degli scarichi.

### **22-Condivisione della conoscenza**

L'operazione è finalizzata a migliorare l'efficienza dei processi decisionali e gestionali e a favorire il trasferimento di conoscenze in tema di pianificazione, gestione e monitoraggio ambientale dei siti di acquacoltura e delle aree vocate per l'acquacoltura.

Nell'ambito di questa operazione si sosterranno gli investimenti finalizzati:

- al collegamento in rete e allo scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese acquicole o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici e tecnici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne;
- ad aumentare la condivisione dei dati e delle basi scientifiche, su impatti e benefici delle attività di acquacoltura e sul tema delle AZA;
- a rafforzare i contatti tra gli *stakeholder* e la condivisione delle conoscenze, per quanto concerne i prodotti da acquacoltura, la loro qualità, i metodi produttivi, principalmente attraverso incontri, *workshop*, visite studio o piattaforme digitali, pubblicazioni.

### **27-Servizi ambientali**

Si rileva un sempre maggiore interesse dei consumatori per le produzioni ottenute con processi rispettosi dell'ambiente, tradizionali e che preservino il paesaggio.

Tale esigenza incontra positivamente gli obiettivi di tutela dell'ambiente e di promozione dell'uso efficiente delle risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico 2.1 del PN-FEAMPA 21-27 e con le linee strategiche del PSNA Italia; in tale contesto il FEAMPA sosterrà:

1. gli aiuti che promuovono lo sviluppo di un settore dell'acquacoltura che presti servizi ambientali;
2. gli aiuti che sostengono una delle seguenti misure:



- ai metodi di acquacoltura integrata, ed alle sinergie tra differenti attività produttive nell'uso combinato degli spazi e dei sistemi di acquacoltura che offrono servizi ambientali (acquaponica, multitrofica, vallicoltura, molluschicoltura, acquacoltura estensiva o semiestensiva);

### ***32-Investimenti produttivi per l'acquacoltura sostenibile***

L'operazione è incentrata sul sostegno ad iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il settore acquacoltura sostenibile, nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche per l'acquacoltura in particolare nelle acque interne. A tal fine si sostiene l'adeguamento e/o la realizzazione di nuovi impianti finalizzati a rendere questi ultimi più sostenibili come disposto all'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1380/2013.

Si sosterranno:

- a) investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura volte ad integrare le attività di acquacoltura nella pianificazione dello spazio marittimo, costiero e delle zone interne;
- b) miglioramenti e ammodernamento connessi alla gestione ed all'uso sostenibile delle risorse idriche;
- c) investimenti per promuovere azioni atte a ripristinare l'integrità ecologica (ad esempio delle aree riparie che funzionano come "tampone" tra ecosistemi acquatici e terrestri);
- d) investimenti per la riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché l'uso più efficiente delle risorse.

### ***42 – Uso e qualità dell'acqua in acquacoltura***

L'operazione è finalizzata a supportare l'integrazione dell'acquacoltura nei piani di gestione dello spazio marittimo (Direttiva 2014/89/UE), mediante l'identificazione e la validazione delle AZA in acque marino-costiere e interne. In particolare, l'azione può sostenere:

- a) l'identificazione e la mappatura delle zone più idonee per lo sviluppo dell'acquacoltura, tenendo conto ove del caso dei processi di pianificazione dello spazio, e l'identificazione e la mappatura delle zone in cui dovrebbero essere escluse attività di acquacoltura intensiva affinché si conservi il ruolo di tali zone nel funzionamento dell'ecosistema;
- b) il miglioramento e lo sviluppo delle strutture di sostegno e delle infrastrutture necessarie per accrescere il potenziale dei siti dell'acquacoltura e ridurre l'impatto ambientale negativo dell'acquacoltura, compresi gli investimenti destinati ad azioni di ricomposizione fondiaria, fornitura di energia o gestione delle acque;
- c) le azioni adottate e applicate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE o dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE al fine di prevenire gravi danni all'acquacoltura;
- d) le azioni adottate e applicate dalle autorità competenti a seguito del rilevamento di aumenti della mortalità o di malattie ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio<sup>1</sup>. Tali azioni possono contemplare l'adozione di piani d'azione per i molluschi volti alla protezione, al

---

<sup>1</sup> Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14)

ripristino e alla gestione, compreso il sostegno ai produttori di molluschi per la conservazione dei banchi e dei bacini imbriferi naturali di molluschi.

Maggiori dettagli sono riportati nella nota capitolo 4.20.

### **56-Progetti pilota**

Nell'ambito di questa operazione si sosterranno gli investimenti finalizzati alla realizzazione di progetti pilota volti a:

- incentivare l'acquacoltura integrata e le sinergie tra differenti attività produttive nell'uso combinato degli spazi e dei sistemi di acquacoltura che offrono servizi ambientali anche all'interno di aree di pregio ambientale.
- rafforzare e ottimizzare strumenti tecnici informatici (es., GIS) nonché per favorire la transizione digitale, sia a livello centrale che regionale, al fine di effettuare la raccolta di dati utili alla pianificazione spaziale e al monitoraggio ambientale dei siti di acquacoltura.

## **4.4 APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO**

L'azione attua quanto previsto dall'art.27 del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art.10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che *“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE”*. Pertanto, l'attuazione di questo intervento non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato,

## **4.5 SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO**

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata, sono:

- Micro e PMI del settore acquicolo<sup>2</sup>;
- Associazioni ed Organizzazioni del settore dell'acquacoltura riconosciute dallo Stato membro di cui all'art.2, lettera c) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3 agosto 2017;
- Organizzazioni di produttori e loro Associazioni riconosciuti ai sensi del Reg. (UE) n. 1379/2013;
- Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001;
- Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche;
- Organismi di diritto pubblico o ad altre entità individuate dai soggetti attuatori dell'intervento per istituire i servizi di consulenza aziendale;

---

<sup>2</sup> Ai fini del presente documento si definisce Impresa acquicola un'impresa che esegue una o più attività connesse con l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta

#### 4.6 MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO

L'intervento potrà essere attuato sia dall'**Autorità di Gestione**, che dagli **Organismi Intermedi**. Le procedure che potranno essere usate sono:

- a Regia con emanazione di bandi ed avvisi pubblici per la selezione dei soggetti beneficiari mediante l'applicazione dei criteri di selezione di cui al paragrafo 4.14;
- a Titolarità mediante affidamento a terzi di appalti pubblici, nel rispetto delle previsioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e del D.lgs. n. 36/2023, ivi inclusi gli affidamenti in house e le forme di partenariato pubblico-pubblico (ad esempio accordi ex art.15 della Legge 241 del 1990) e pubblico-privato ivi previste.

Maggiori informazioni sono riportate nel capitolo 4.20

#### 4.7 I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità per gli interventi realizzati con procedura a Titolarità ovvero a Regia dall'Autorità di Gestione ovvero dagli Organismi Intermedi:

**Tabella 3: Criteri di ammissibilità per le operazioni a titolarità**

<b>OPERAZIONI A TITOLARITA'</b>
<b><i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i></b>
L'Autorità di Gestione, Organismi Intermedi ed AAPP ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001
<b><i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE</i></b>
Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 2.1 del FEAMPA 21-27
Le Operazioni sono coerenti con almeno una delle linee strategiche del MO2 del PNSA

**Tabella 4: Criteri di ammissibilità per le operazioni a regia**

<b>OPERAZIONI A REGIA</b>
<b><i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i></b>
Micro e PMI del settore acquicolo come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE per le operazioni codice: 16,21,22,27,32,56.
Le operazioni di codice 21,22,56 devono essere realizzate in collaborazione con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche;
Organismi di diritto pubblico o ad altre entità individuate dai soggetti attuatori dell'intervento per le operazioni codice: 16, 21, 22 e 56
Coniugi di acquacoltori autonomi solo per l'operazione codice 22

<p>Associazioni ed Organizzazioni del settore dell'acquacoltura riconosciute dallo Stato membro di cui all'art.2, lettere c) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3 agosto 2017, per le operazioni codice:16;21;22;56</p> <p>Le operazioni di codice 21,22,56 devono essere realizzate in collaborazione con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche;</p>
<p>Organizzazioni di produttori e loro Associazioni riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1379/2013, per le operazioni codice:16;21;22;56</p> <p>Le operazioni di codice 21,22,56 devono essere realizzate in collaborazione con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche;</p>
<p>Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, anche in collaborazione con imprese acquicole, per le operazioni codice 16,21,22, 32, 42 e 56</p> <p>L'operazione codice 42 può essere realizzata esclusivamente da tali soggetti</p>
<p>Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, solo per le operazioni di codice 16;21;22;56</p> <p>Le operazioni di codice 21,22,56 potranno essere realizzate anche in collaborazione con le imprese acquicole.</p>
<p><b>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'</b></p>
<p>Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente (escluse le Pubbliche Amministrazioni)</p>
<p><b>CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE</b></p>
<p>Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 2.1 del FEAMPA 21-27</p>
<p>Le Operazioni sono coerenti con almeno una delle linee strategiche del MO2 del PNSA</p>
<p>L'operazione non deve produrre una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000</p>
<p>Nel caso in cui i bandi/avvisi sono pubblicati dagli OO.II. il richiedente il sostegno deve avere sede legale ovvero operativa nella Regione che ha emanato il bando</p>
<p>Nel caso in cui l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore acquicolo dovrà necessariamente presentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un piano aziendale;</li> <li>- una relazione sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;</li> <li>- uno studio di fattibilità, compresa una valutazione ambientale degli interventi per investimenti superiori a 50.000 euro</li> </ul>
<p><b>CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE</b></p>
<p>Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.136, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046</p>
<p>Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139</p>

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria

L'AdG e gli OO.II. potranno inserire ulteriori criteri di ammissibilità ritenuti importanti ai fini dell'ammissibilità dei soggetti e delle operazioni previsti negli avvisi.

Di seguito si riporta una tabella in cui è individuata la modalità di attivazione dell'intervento per operazioni:

**Tabella 5: Modalità attuative dell'intervento**

CODICE	OPERAZIONE	TITOLARITA'	REGIA
16	Sensibilizzazione, comunicazione al grande pubblico	SI	SI
21	Studi e ricerche	SI	SI
22	Condivisione della conoscenza	SI	SI
27	Servizi ambientali	NO	SI
32	Investimenti produttivi per l'acquacoltura sostenibile	SI	SI
42	Uso e qualità dell'acqua in acquacoltura	SI	NO
56	Progetti pilota	SI	SI

Maggiori informazioni sono riportate nel capitolo 4.20

#### **4.8 DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INTERVENTO**

L'intervento potrà essere attivato sia dall'Autorità di Gestione che dagli OO.II. soggetti delegati alla gestione di parte degli interventi del PN-FEAMPA 21-27.

Di seguito la documentazione minima richiesta per l'accesso al bando:

- relazione tecnica del progetto/operazione in cui devono essere riportati gli obiettivi ed il programma dell'intervento, le operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato, ecc.

In aggiunta a quanto sopra, il richiedente è tenuto a produrre:

- bozza di accordo di collaborazione (quali ad esempio ATS/ATI, convenzioni etc), da stipulare entro i termini previsti dal bando, ovvero copia dell'accordo di collaborazione se già presente;
- documentazione dei tre preventivi per la fornitura di beni e/o servizi corredata da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione con allegata relazione a firma del legale rappresentante relativa alla scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura; nel caso di effettiva sussistenza di esclusiva e/o la carenza di ditte concorrenti,

occorrerà relazione rappresentante relativa alla scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura deve essere firmata dal tecnico progettista;

- Nel caso in cui l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore acquicolo dovrà necessariamente presentare:
  - un piano aziendale;
  - una relazione sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;
  - uno studio di fattibilità, compresa una valutazione ambientale degli interventi per investimenti superiori a 50.000 euro
- documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente l'istanza, che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione dei preventivi, ecc.;
- qualora il richiedente o suo legale rappresentante, ovvero del legale rappresentante del soggetto capofila in caso di domanda presentata in forma collettiva, non firmi digitalmente i documenti di sua competenza, occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- qualora il tecnico progettista non firmi digitalmente i documenti di sua competenza occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- dichiarazione del rappresentante legale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che nell'anno in corso non si è beneficiato di alcun sostegno per lo stesso tipo di intervento di cui all'operazione di codice 10 comma 2

#### 4.9 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza. Sono riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute dopo il 01/01/2021 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza, come stabilito dall'art.63 del Reg.(UE) n.2021/1060, fermo restando l'ammissibilità della stessa.

Nell'ambito delle operazioni di cui al paragrafo 4.3 le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) l'esecuzione di lavori;
- b) l'acquisizione di beni e servizi;
- c) l'acquisto di terreni;
- d) l'acquisto di edifici
- e) locazione finanziaria
- f) ammortamenti
- g) l'imposta sul valore aggiunto
- h) le spese generali

Di seguito si riportano le condizioni generali di ammissibilità delle categorie di spese di cui alle lettere da a) a h) sopra elencate

#### Lavori

Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente per le operazioni di codice 12,19,20,27,32,56 e 66 coerenti con l'operazione e nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa dal Prezziario approvato dal soggetto attuatore, vigente al momento della pubblicazione del bando. Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico di progetto, per l'operazione nel suo complesso, redatto dal tecnico progettista.

Per le categorie di lavori non riportate nel Prezziario del soggetto attuatore, sono ammissibili i c.d. "Nuovi Prezzi", che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla "NP"). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per "Nuovi Prezzi" concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezziario del soggetto attuatore vigente. Ogni "Nuovo Prezzo" deve essere supportato da apposita analisi prezzi sottoscritta ovvero perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta, e la congruità del nuovo prezzo determinato.

Il soggetto attuatore potrà comunque richiedere n.3 preventivi per l'affidamento dei lavori, fermo restando i prezzi massimi previsti dal prezziario. Inoltre, i lavori previsti nel progetto non possono essere realizzati da ditte che hanno in comune con il richiedente le seguenti figure: rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta. I preventivi presentati devono essere in corso di validità.

#### Beni e servizi

Per l'acquisizione di beni e servizi il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata. I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni.

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto a presentare preventivi afferenti ad almeno tre (3) diversi operatori economici, salvo i casi in cui è d'obbligo applicare il codice dei contratti. La richiesta di preventivo va corredata da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione. I preventivi presentati devono essere in corso di validità.

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici, e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

La richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiedi una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa e comprovata, ai sensi di legge, dal richiedente.



Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

Segue una lista indicativa ma non esaustiva delle spese ammissibili relativi a beni e servizi:

- acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura e maricoltura e imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura<sup>3</sup>;
- investimenti in attrezzature tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico;<sup>4</sup>
- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, etc (ad es. chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici) ;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione di *report*, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- nel caso di noleggio di imbarcazioni, anche in uso alle imprese acquicole, per la raccolta di campioni, per il monitoraggio dei parametri di interesse ed il valore del nolo potrà essere parametrato rispetto al consumo del carburante, al numero delle unità imbarcate/presenti a bordo ed al tempo di utilizzo per finalità di ricerca e studio;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- spese inerenti la realizzazione delle attività di cui all'operazione di codice 27
- costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- 

### Terreni

- 1) L'acquisto di terreni è spesa ammissibile sono per l'operazione di codice 32 alle seguenti condizioni:
  - a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
  - b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, mentre per i siti in stato di degrado e

---

<sup>3</sup> Si tratta di imbarcazione di servizio con licenza di pesca di V° categoria, ovvero iscritte in uso in conto proprio ed asservite ad impianto utilizzate in acquacoltura.

<sup>4</sup> Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa.



per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 per cento;

- c) a presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.
- 2) La lettera b) del comma 1 non si applica nel caso di operazioni relative alla conservazione dell'ambiente, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
- a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi;
  - b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato;
  - c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati;
  - d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

#### Edifici

- 1) L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici del FEAMPA, costituisce una spesa ammissibile purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni che:
- a) sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata
  - b) la perizia giurata di cui alla precedente lettera a) espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
  - c) l'immobile non abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
  - d) l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione;
  - e) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.

#### Locazione finanziaria

- 1) Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al contributo alle seguenti condizioni:
- a) nel caso in cui il beneficiario sia il concedente:
- 1. il sostegno è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
  - 2. i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
  - 3. in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo;
  - 4. l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al sostegno; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;

5. non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al numero 4., tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
6. l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
7. il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;

b) nel caso in cui il beneficiario sia l'utilizzatore:

1. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
2. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
3. l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
4. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; e' onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo piu' economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;

c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

Ammortamenti

Le spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture, calcolate conformemente alla normativa vigente, sono ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per le operazioni di codice 21e 56, relativamente ai costi relativi a strumentazione ed attrezzature ed al fitto di immobili, sono ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati nel progetto. Nel caso in cui il beneficiario proceda all'acquisto di detti strumentazione ed attrezzature, ovvero di immobili sono considerati ammissibili i costi di ammortamenti corrispondenti alla durata del progetto.

Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iv), del regolamento (UE) n. 2021/1060.

#### Spese generali

Si tratta di spese collegate all'operazione/i finanziata/e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; trattasi di spese ente ed ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente azione/intervento:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- spese per la costituzione di ATI/ATS etc
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie e le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- i costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.);
- ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni;
- spese di materiale di consumo per la realizzazione dell'intervento entro i limiti del costo unitario previsto per legge;
- spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

#### Opzioni di costo standard (OCS)

In relazione alla tipologia di investimenti il beneficiario dell'operazione potrà far ricorso, anche in deroga a quanto sopra stabilito, a tutte le tipologie di OCS adottate dall'AdG coerenti con le operazioni attivate, le cui modalità di utilizzo sono riportate nella metodologia di OCS e nelle linee guida sulle spese ammissibili.

### **4.10 SPESE NON AMMISSIBILI**

- 1) Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni

pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno del Reg.(UE) 2021/1139 ed in particolare dell'art.13.

- 2) Non sono ammissibili i seguenti altri costi:
  - a) i deprezzamenti e le passività;
  - b) gli interessi di mora;
  - c) le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.
- 3) Ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

#### 4.11 SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

L'AdG e gli OO.II. negli avvisi o bandi emanati potranno inserire una spesa massima ammissibile sia per tipologia di operazione che complessivamente in relazione alla dotazione prevista dal proprio piano finanziario.

#### 4.12 MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportati nell'Allegato III "*ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE*" del Reg. (UE) 2021/1139.

1. L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 50% della spesa totale ammissibile al beneficio
2. In deroga al punto 1. aliquote massime specifiche di intensità di aiuto sono riportate nella Tabella 6 di seguito riportate

**Tabella 6: Intensità dell'aiuto applicabili all'intervento**

Nr riga (allegato III )	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
8	Operazioni per le quali il beneficiario è un organismo pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, qualora il sostegno sia erogato per la gestione di tali servizi	100
9	Operazioni connesse agli indennizzi di cui all'art.39 del Reg.(UE) 2021/1139	100
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i)interesse collettivo; (ii)beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100
15	Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali	75
17	Operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI	60

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione	75
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alle righe 8,9,14,15,17,18 e 19 della Tabella 6 si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto, così come previsto all'art.41 del Reg. (UE) 2021/1139.

Maggiori informazioni sono riportate nel capitolo 4.20

#### 4.13 USO DI STRUMENTI FINANZIARI

Gli SF contribuiscono a superare le debolezze economiche e di networking, con meccanismi di leva per lo sviluppo del settore, introducendo priorità nell'utilizzo del fondo perduto su interventi con una migliore tassonomia UE. Si adotteranno strumenti che favoriscono l'accesso al credito e interventi non sostenibili dai singoli operatori ma comunque bancabili per l'operazione di codice 32

#### 4.14 CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella che segue.

**Tabella 7: Titolarità-Criteri di selezione dell'intervento**

OPERAZIONE A TITOLARITA'				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ( $0 < C < 1$ )	Peso (Ps)	Punteggio $P = C * Ps$
<b>CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE</b>				
Q1	Coerenza (Q1) con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 2, del PN FEAMPA 21-27	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=Min		
Q2	Livello di innovazione tecnologica (Q2)	Q2=SI C=1 Q2=NO C=0		
Q3	L'iniziativa tutela la componente femminile prevedendo specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di vita lavorativa/familiare (Q3)	Q3=SI C=1 Q3=NO C=0		
Q4	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale(Q4)	Q4=SI C=1 Q4=NO C=0		
Q5	L'iniziativa prevede azioni per le quali è garantita la parità di genere (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0		
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0		
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0		
Q8	Utilizzo della rete EMODnet nella pianificazione e gestione degli spazi per l'acquacoltura (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0		

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali (Q9)	Q9=SI C=1 Q9=NO C=0		
<b>TOTALE</b>			<b>100</b>	

**Tabella 8: Regia-Criteri di selezione dell'intervento**

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T2=SI C=1		
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1		
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE</b>				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Media C=Min		
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0		
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0		
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4=Max C=1		
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 R5=Max C=1		
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali imprese acquicole-istituti di ricerca (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0		
SR7	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS) (R7)	R7=SI C=1 R7=NO C=0		
<b>CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE</b>				
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 2, del PN FEAMPA 21-27(Q1)	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=Min		
Q2	Livello di innovazione tecnologica (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento		

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Q3	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per le donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$0\% \leq PD \leq 50\% C=PD/0,5*PT$ $PD > 50\% C=1$		
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per i giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	$0\% \leq PG < 50\% C=PG/PT$ $PG > 50\% C=1$		
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0		
Q6	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0		
Q7	L'iniziativa prevede la creazione/implementazione di strumenti tecnico/informatici dedicati alla gestione di dati spaziali e ambientali dei siti di acquacoltura, eventualmente integrabili con sistemi già esistenti (es. EMODnet) (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0		
Q8	L'iniziativa prevede investimenti a favore della transizione green (Q8)	C=Costo investimento green/Costo totale dell'intervento		
Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali (Q9)	Q9=SI C=1 Q9=NO C=0		
<b>CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE</b>				
SO1	Numero di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1=Max C=1		
SO2	L'iniziativa riguarda il recupero di aree vocate all'acquacoltura (stagni, lagune, aree costiere per molluschi) (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1		
SO3	L'operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per gli impianti di molluschicoltura (O3)	O3=NO C=0 O3=SI C=1		
SO4	L'operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per gli impianti di specie marine e di acque dolci (O4)	O4=NO C=0 O4=SI C=1		
SO5	L'iniziativa è coerente con le misure di conservazione presenti nell'area di intervento (O5)	O5=NO C=0 O5=SI C=1		
SO6	L'iniziativa è attuata da una nuova impresa (O6)	O6=NO C=0 O6=SI C=1		
SO7	L'iniziativa riguarda lo sviluppo di servizi con valenza ecologica, culturale e socioeconomica e che consentano la conservazione e il miglioramento dell'ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura (acquaponica, multitrofica, vallicoltura, molluschicoltura, acquacoltura estensiva o semiestensiva) (O7)	O7=NO C=0 O7=SI C=1		



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

SO8	L'iniziativa prevede attività di sensibilizzazione e comunicazione per l'accettabilità sociale e l'integrazione dell'acquacoltura da parte dei cittadini, con le altre attività (ad es. turismo, ristorazione, navigazione, pesca, ecc.) (O8)	O8=NO C=0 O8=SI C=1		
SO9	L'iniziativa prevede attività di comunicazione per la valutazione della percezione della popolazione verso l'istituzione di AZA, le ricadute ed i benefici ambientali, occupazionali ed economici che potrebbero derivare dall'istituzione di tali aree (O9)	O9=NO C=0 O9=SI C=1		
SO10	L'iniziativa prevede attività di studio e/o ricerca volte a sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo che favoriscono la pianificazione spaziale e il monitoraggio ambientale dei siti di acquacoltura a supporto di processi decisionali legati al settore ed un uso sostenibile delle sue risorse (O10).	O10=NO C=0 O10=SI C=1		
SO11	L'iniziativa promuove il confronto tra gli stakeholders, la diffusione ed il trasferimento di conoscenze, il collegamento in rete e scambio di esperienze e buone pratiche con il coinvolgimento anche delle PMI per migliorare l'efficienza dei processi decisionali e gestionali e di pianificazione degli spazi per l'acquacoltura (O11).	O11=NO C=0 O11=SI C=1		
SO12	L'iniziativa prevede investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura volte ad integrare le attività del settore nella pianificazione dello spazio marittimo, costiero e delle zone interne (O12)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
SO13	L'iniziativa prevede investimenti per promuovere azioni atte a mitigare gli impatti ambientali degli impianti acquicoli o favorire il miglioramento delle condizioni ambientali (O13)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
SO14	L'iniziativa prevede la realizzazione di progetti pilota per incentivare l'acquacoltura integrata e le sinergie tra differenti attività produttive nell'uso combinato degli spazi e dei sistemi di acquacoltura che offrono servizi ambientali anche all'interno di aree di pregio ambientale (O14)	O14=NO C=0 O14=SI C=1		
<b>TOTALE</b>			<b>100</b>	

La metodologia del calcolo da applicare è riportata nel documento generale sui *Criteri di selezione* approvato con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza avviata il 12 aprile 2023 e conclusa il 10 maggio 2023.

Il peso dato ad ogni parametro (Ps) può essere compreso tra “0” (il valore “0” potrà essere assegnato solo qualora il criterio non è applicabile alle iniziative attivate dall’avviso pubblico) e 100; la somma di tutti i pesi della griglia selettiva deve essere pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale. Al fine di



innalzare la qualità delle proposte progettuali, queste potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo P pari o superiore a 40. In relazione alla tipologia di intervento di seguito si riportano alcuni parametri di valutazione obbligatori da utilizzare nei bandi/avvisi e il relativo peso minimo da utilizzare:

**Tabella 9: Criteri di valutazione e relativi valori minimi dei pesi obbligatori**

Codice	Criteri di selezione delle operazioni	Peso minimo
SR7	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS)	5
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 2, del PN FEAMPA 21-27	15
Q2	Livello di innovazione tecnologica	10
SO2	L'iniziativa riguarda il recupero di aree vocate all'acquacoltura	5
SO13	L'iniziativa prevede investimenti per promuovere azioni atte a mitigare gli impatti ambientali degli impianti acquicoli o favorire il miglioramento delle condizioni ambientali	5

#### 4.15 NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE

Di seguito si riportano delle note per l'applicazione di ciascun criterio di selezione di cui capitolo 4.14

**Tabella 10: Nota metodologica ai criteri di selezione per le operazioni a titolarità**

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
<b>CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE</b>		
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 2, del PN FEAMPA 21-27	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente con più di due linee strategiche, medio con almeno due linee strategiche e basso con una sola linea strategica tra quelle attivate dall'intervento e relative alle linee strategiche del MO2 del PNSA e come indicato nel paragrafo 2.1.2.1.1 del PN-FEAMPA
Q2	Livello di innovazione tecnologica	Il criterio valuta la presenza di innovazione tecnologica all'interno della proposta quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l'impresa.
Q3	L'iniziativa tutela la componente femminile prevedendo specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di vita lavorativa/familiare	Il beneficiario prevede strumenti di modulazione flessibile dei tempi e degli orari di lavoro e altri strumenti di sostegno all'organizzazione del lavoro e alle esigenze di conciliazione nel rispetto dei diritti e delle esigenze delle donne e per sostenere l'occupazione femminile
Q4	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale.	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali ( <i>smart working skills</i> )
Q5	L'iniziativa prevede azioni per le quali è garantita la parità di genere	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative rientranti in almeno una delle 5 priorità presenti nella Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMP/ITALIA 2021/2027

		progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla SNAI (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI)
Q8	Utilizzo della rete EMODnet nella pianificazione e gestione degli spazi per l'acquacoltura	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve essere realizzato utilizzando la rete EMODnet
Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o Strategie macroregionali

**Tabella 11: Nota metodologica ai criteri di selezione per le operazioni a regia**

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE</b>		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle <b>PMI</b> sono contenuti nella Raccomandazione dell' <b>Unione Europea</b> n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha avviato processi, impegni e misurazioni delle proprie attività di inclusione sociale da valutare ad esempio da bilancio o rendiconto della responsabilità sociale del richiedente, oppure la previsione (o già realizzato) di corsi di formazione finalizzati a creare un ambiente favorevole per l'inclusione sociale.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo. Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0$ $ULA=0$ ; $C=0,25$ $0<ULA\leq 1$ ; $C=0,50$ $1<ULA\leq 2$ ; $C=0,75$ $2<ULA\leq 3$ ; $C=1$ $ULA>3$
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato	Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0$ $R5=1$ ; $C=0,25$ $1<R5\leq 2$ ; $C=0,50$ $2<R5\leq 3$ ; $C=0,75$ $3<R5\leq 4$ ; $C=1$ $R5>4$
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali imprese acquicole-istituti di ricerca	Il criterio punta ad una maggiore qualificazione dei partenariati attraverso il coinvolgimento nel partenariato sia di imprese che di istituti di ricerca pubblici o privati, con particolare competenza nei settori ad alta innovazione tecnologica, quali ad esempio produzione farmaceutica ovvero la bioeconomia blu; pertanto si assegna punteggio pari ad uno al coefficiente C nel caso in cui il partenariato sia composto sia da imprese acquicole che da istituti di ricerca, tra quelli ammessi dai criteri di selezione
SR7	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS)	Il coefficiente C assume valore pari ad 1 se l'impresa richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica ai sensi del Reg.(UE) 2018/484 e/o di acquacoltura sostenibile ai sensi del DM del 4 febbraio 2020 n.7630, ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS) ai sensi del Reg.(CE) 2009/1221 (R7)
<b>CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE</b>		
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 2, del PN FEAMPA 21-27	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente con più di due linee strategiche, medio con almeno due linee strategiche e basso con una sola linea strategica tra quelle attivate dall'intervento e relative alle linee strategiche del MO2 del PNSA e come indicato nel paragrafo 2.1.2.1.1 del PN-FEAMPA
Q2	Livello di innovazione tecnologica	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica della proposta Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto del costo degli investimenti innovativi (quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l'impresa) sul costo totale del progetto. .
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per le donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per i giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMP ITALIA 2021/2027

Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali ( <i>smart working skills</i> ).
Q6	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla SNAI (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI)
Q7	L'iniziativa prevede la creazione/implementazione di strumenti tecnico/informatici dedicati alla gestione di dati spaziali e ambientali dei siti di acquacoltura, eventualmente integrabili con sistemi già esistenti (es. EMODnet)	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve prevedere l'attivazione di strumenti tecnico/informatici dedicati alla gestione di dati spaziali e ambientali dei siti di acquacoltura, eventualmente integrabili con sistemi già esistenti quali ad esempio l'integrazione con la banca dati EMODnet
Q8	L'iniziativa prevede investimenti a favore della transizione green	Il criterio mira a misurare gli investimenti a favore della transizione green presenti all'interno della proposta progettuale. Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto del costo degli investimenti green sul costo totale del progetto.
Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o Strategie macroregionali
<b>CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE</b>		
SO1	Numero di operazioni attivate	L'azione ed il relativo intervento prevede la possibilità di attivare n.7 operazioni: 16, 21, 22, 27, 32, 42, 56 di cui alla tabella 7 dell'allegato II del Reg.(UE) n.2022/79. Il criterio potrà essere valutato sia attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore sia con una retta passante per due punti di coordinate sono date da A(1,0) B(7,1) le ascisse rappresentano il numero delle operazioni attivate, mentre l'ordinata il valore assunto dal coefficiente C
SO2	L'iniziativa riguarda il recupero di aree vocate all'acquacoltura (stagni, lagune, aree costiere per molluschi)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente dovrà prevedere il recupero di aree un tempo vocate all'acquacoltura quali stagni, lagune, aree costiere per i molluschi. Con il termine recupero ci si riferisce al ripristino delle condizioni per lo sviluppo dell'acquacoltura sostenibile
SO3	L'iniziativa prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per gli impianti di molluschicoltura	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per il settore della molluschicoltura in termini di digitalizzazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative
SO4	L'iniziativa prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche per gli impianti di specie marine e di acque dolci	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per il settore della dell'acquacoltura sia per gli impianti di specie marine che di acque dolci in

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMP ITALIA 2021/2027

		termini di digitalizzazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative
SO5	L'iniziativa è coerente con le misure di conservazione presenti nell'area di intervento	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà mostrare la coerenza con gli strumenti di conservazione insistenti nell'area di intervento quali ad esempio: Regolamenti AMP, zone rete natura 2000, <i>Water Framework Directives</i> , <i>Habitat Directives</i> , Direttiva Strategia marina etc
SO6	L'iniziativa è attuata da una nuova impresa	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, deve essere realizzata da una nuova impresa, identificata con l'apertura della partita IVA; per nuova impresa dovrà intendersi quelle di nuova costituzione, ovvero quelle costituite da meno di 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza
SO7	L'iniziativa riguarda lo sviluppo di servizi con valenza ecologica, culturale e socioeconomica e che consentano la conservazione e il miglioramento dell'ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura (acquaponica, multitrofica, vallicoltura, molluschicoltura, acquacoltura estensiva o semiestensiva)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere lo sviluppo di servizi con valenza ecologica, culturale e socioeconomica (acquaponica, multitrofica, vallicoltura, molluschicoltura, acquacoltura estensiva o semiestensiva)
SO8	L'iniziativa prevede attività di sensibilizzazione e comunicazione per l'accettabilità sociale e l'integrazione dell'acquacoltura da parte dei cittadini, con le altre attività (ad es. turismo, ristorazione, navigazione, pesca, ecc.)	Il criterio mira a favorire il dialogo ed il confronto multilivello sul tema della pianificazione dello spazio da destinare all'acquacoltura e dell'accettabilità sociale delle attività di acquacoltura. L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere la realizzazione di almeno una attività di studio e/o ricerca.
SO9	L'iniziativa prevede attività di comunicazione per la valutazione della percezione della popolazione verso l'istituzione di AZA, le ricadute ed i benefici ambientali, occupazionali ed economici che potrebbero derivare dall'istituzione di tali aree	Il criterio mira a favorire la valutazione anche a livello locale dei benefici economici derivanti dall'istituzione delle AZA. L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere la realizzazione di almeno una attività di studio e/o ricerca.
S10	L'iniziativa prevede attività di studio e/o ricerca volte a sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo che favoriscono la pianificazione spaziale e il monitoraggio ambientale dei siti di acquacoltura a supporto di processi decisionali legati al settore ed un uso sostenibile delle sue risorse.	Il criterio mira all'acquisizione di nuove conoscenze o approfondimenti e completamento di quelle già esistenti connesse alla pianificazione spaziale e al monitoraggio ambientale dei siti di acquacoltura quali ad esempio l'integrazione dell'acquacoltura in piani di gestione dello spazio marittimo – Dir.2014/89/UE -, L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere la realizzazione di almeno una attività di studio e/o ricerca.
SO11	L'iniziativa promuove il confronto tra gli stakeholders, la diffusione ed il trasferimento di conoscenze, il collegamento in rete e scambio di	Il criterio mira a favorire la condivisione delle informazioni nel settore dell'acquacoltura con i portatori di interesse e la possibilità di confronto con gli stakeholders per aumentare la condivisione dei dati e delle basi scientifiche, su impatti

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

	esperienze e buone pratiche con il coinvolgimento anche delle PMI per migliorare l'efficienza dei processi decisionali e gestionali e di pianificazione degli spazi per l'acquacoltura.	e benefici delle attività di acquacoltura e sul tema della pianificazione spaziale e del monitoraggio ambientale dei siti di acquacoltura ed in particolare delle AZA. L'iniziativa per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere la realizzazione di almeno una azione o uno strumento di consultazione e condivisione dei dati relativi al settore acquicolo.
SO12	L'iniziativa prevede investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura volte ad integrare le attività del settore nella pianificazione dello spazio marittimo, costiero e delle zone interne	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti finalizzati alla integrazione delle attività di acquacoltura nei piani di settore e finalizzate all'uso sostenibile delle risorse idriche, rispetto al costo totale dell'investimento
SO13	L'iniziativa prevede investimenti per promuovere azioni atte a mitigare gli impatti ambientali degli impianti acquicoli o favorire il miglioramento delle condizioni ambientali	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti finalizzati a mitigare gli impatti ambientali degli impianti acquicoli o favorire il miglioramento delle condizioni ambientali rispetto al costo totale dell'investimento
SO14	L'iniziativa prevede la realizzazione di progetti pilota per incentivare l'acquacoltura integrata e le sinergie tra differenti attività produttive nell'uso combinato degli spazi e dei sistemi di acquacoltura che offrono servizi ambientali anche all'interno di aree di pregio ambientale	Il criterio mira ad agevolare lo sviluppo di forme di acquacoltura integrata e la sinergia dei diversi sistemi produttivi. L'iniziativa per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere la realizzazione di almeno un progetto pilota.

#### 4.16 INDICATORI DI RISULTATO

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 2.1 sono i seguenti:

**Tabella 11: Indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN-FEAMPA 21-27**

<b>CODICE OPERAZIONE</b>	<b>CODICE INDICATORE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>
27,32,42	CR 10	Azioni che contribuiscono a un buono stato ecologico, compresi il ripristino della natura, la conservazione, la protezione degli ecosistemi, la biodiversità, la salute e il benessere degli animali	Numero azioni
32	CR 18	Consumo di energia che comporta una riduzione delle emissioni di CO2	kWh / tonnellate o litri / h

21,22	CR 21	Serie di dati e consulenze messi a disposizione	Numero
56	CR14	Innovazioni rese possibili	Numero di nuovi prodotti, servizi, processi, modelli imprenditoriali o metodi

**Tabella 11-bis indicatori di risultato aggiuntivi per Infosys**

<b>CODICE OPERAZIONE</b>	<b>CODICE INDICATORE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>
16	CR 16	Entità che beneficiano di attività di promozione e informazione	Numero di entità

I soggetti attuatori dovranno provvedere a garantire la quantificazione dei dati relativi agli indicatori di risultato sopra riportati ed ove attinenti dovranno valorizzare gli indicatori sia in fase di presentazione dell'istanza, che a chiusura dell'intervento. I soggetti attuatori potranno prevedere specifici indicatori di realizzazione diretta degli interventi previsti come ad esempio: numero di percorsi formativi attivati, volume di produzione ottenuta, volume di affari etc. In questo caso per ogni indicatore si dovrà fornire l'unità di misura considerata, la quantificazione del target al 2029 e la fonte dati che sarà utilizzata per la quantificazione.

Maggiori informazioni sono riportate al capitolo 4.20

#### **4.17 COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE**

Le percentuali riportate nella tabella che segue sono relative alla contribuzione dell'intervento alla mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

**Tabella 12 - percentuali di contribuzione climatica ed ambientale**

<b>INTERVENTO</b>	<b>CODICE</b>	<b>COEFFICIENTE %</b>	
		<b>CLIMATICO</b>	<b>AMBIENTALE</b>
Promozione delle condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	<b>221202</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

#### **4.18 VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE**

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.



Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.65 del Reg.(UE) 2021/1060 ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato regolamento

#### **4.19 OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO**

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono:

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;
- a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale.

#### **4.20 NOTE**

L'operazione 42 prevede che il sostegno possa essere concesso esclusivamente a enti pubblici o enti privati ai quali lo Stato membro ha affidato i compiti di cui alle lettere a,b,c,d.



#### Modalità attuative dell'intervento

I soggetti attuatori, nell'ambito delle proprie competenze, nella scelta delle operazioni da attivare e della modalità di gestione dell'intervento (Titolarità o Regia) dovranno adottare procedure singole e distinte per le due modalità di gestione, non è possibile prevedere l'attivazione contemporanea di operazioni ricadenti nelle due colonne della tabella 5 (TITOLARITA' – REGIA). Ciascun avviso o procedura potrà contenere più operazioni attivabili ma afferenti esclusivamente ad un'unica modalità di gestione dell'intervento.

#### Intensità di aiuto

Per uno stesso beneficiario non è possibile la selezione di un'iniziativa che comprenda operazioni con diversi tassi di intensità di aiuto, ad eccezione dei raggruppamenti ove si può anche presentare il caso di tassi di contribuzione pubblica differenti per tipologia di soggetto aderente all'iniziativa quali ad esempio un partenariato pubblico-privato.

#### Indicatori di risultato

Gli indicatori di risultato, riportati nelle tabelle 11 e 11 bis, dovranno essere valutati sia in fase di presentazione dell'istanza quando dovrà essere dichiarato dal richiedente il valore previsionale, che in fase di chiusura dell'operazione quando dovrà essere valorizzato il risultato raggiunto

Tabella 4: Nel casi in cui è prevista la collaborazione tra due o più soggetti, questa deve essere sostanziata con un atto formale che impegni i diversi soggetti